



## Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda  
Dal 18/05/2021 al 09/06/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali  
(dott.ssa Silvia Liggeri)

---

**Deliberazione n. 399**

**del 17/05/2021**

---

*Tit. di Class. 1.1.02*

A205  
NP

**OGGETTO:** convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari. Durata cinque anni.

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che l'Ufficio Stage – COSP – dell'Università degli Studi di Milano, con nota prot. n. 7208 del 3 marzo 2021, conservata in atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della convenzione quadro scaduta il 13.02.2021, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari, nello specifico per il tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana erogato dalla citata Università, per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal medesimo corso;

**RICHIAMATA** la normativa che disciplina la materia:

- Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art. 18, prevede la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico";
- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22, "Il mercato del lavoro in Lombardia", che all'art. 18, commi 1 e 2, attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione Consiliare Competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale Attività Produttive e Occupazione;

- Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Delibera di Giunta Regionale 17 gennaio 2018, n. X/7763, "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- Decreto del Dirigente della Struttura Gestione Interventi per l'Occupazione e l'Occupabilità 7 maggio 2018, n. 6286, "Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui alla Delibera Giunta Regionale del 17 gennaio 2018, n. X/7763";

**PRESO ATTO** del parere favorevole, conservato agli atti, espresso, con nota prot. n. 8874 del 16 marzo 2021, dal Dirigente del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale – SITRA –, nonché Responsabile del procedimento, dott. Gianfranco Galli, finalizzato all'attivazione di tirocini curriculari a favore degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana erogato dalla citata Università;

**ACQUISITO** altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato agli atti;

**DATO ATTO** che trattandosi di convenzione per soli tirocini curriculari, non si applicano alla stessa i vincoli numerici (art. 1 comma 3, D.M. 25/03/1998 n. 142), parametrati alle risorse umane presenti nelle UU.OO.CC. di svolgimento del tirocinio;

**VISTO** il testo della convenzione così come condiviso con l'Università degli Studi di Milano, con nota mail del 5 maggio 2021 conservata agli atti, con validità quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;

**PRECISATO** che, come evidenziato all'art. 6 della convenzione, l'Università degli Studi di Milano si impegna a fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;

**CONSIDERATO** che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali specifici ed, in base alle indicazioni definite dalla deliberazione regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente dell'Azienda stessa;

**VERIFICATO** che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che, quindi, dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

**RITENUTO** di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;



**CONSIDERATO** che la convenzione oggetto della presente deliberazione costituisce una convenzione “quadro”, nell’ambito della quale i Responsabili del Procedimento potranno attivare i singoli tirocini formativi;

**DATO ATTO** che i Responsabili del Procedimento, individuati, di volta in volta tra il Dirigente SITRA o i Responsabili delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative interessati al singolo tirocinio, hanno la responsabilità di valutare che il tirocinio formativo che intendono attivare e le modalità di svolgimento dello stesso soddisfino i requisiti di fattibilità e compatibilità con l’organizzazione aziendale;

**RITENUTO** necessario incaricare i Responsabili del procedimento, individuati nel Dirigente SITRA e nei Responsabili delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative, di interfacciarsi con il coordinatore dei corsi, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell’avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy;

**ATTESO** che la struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l’attestazione che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa, come riportato nell’ultimo foglio;

**SU PROPOSTA** della Responsabile dell’U.O.S. Formazione, la quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell’ultimo foglio;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

**- d e l i b e r a -**

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione con l’Università degli Studi di Milano, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari per i corsi erogati dalla predetta Università;
2. di autorizzare la stipula della convenzione con validità quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;
3. di dare altresì atto che:
  - la convenzione oggetto della presente deliberazione costituisce una convenzione “quadro”, nell’ambito della quale i Responsabili del Procedimento potranno attivare i singoli tirocini formativi;
  - i Responsabili del Procedimento, individuati, di volta in volta tra il Dirigente SITRA o i Responsabili delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative interes-

sati al singolo tirocinio, hanno la responsabilità di valutare che il tirocinio formativo che intendono attivare e le modalità di svolgimento dello stesso soddisfino i requisiti di fattibilità e compatibilità con l'organizzazione aziendale;

4. di dare mandato al Dirigente SITRA e ai Responsabili delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative, quali Responsabili del Procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore dei corsi, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università degli Studi di Milano, ai Responsabili del Procedimento ed ai servizi aziendali interessati;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 17/2021)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(d.ssa Barbara Wangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE  
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 7 MAG. 2021, avente all'oggetto: "convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari. Durata cinque anni".

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile della U.O.S. Formazione e Responsabile del procedimento:

### ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

### DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. \_\_\_\_\_ descrizione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_

al conto economico n. \_\_\_\_\_ descrizione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_


al conto economico n. \_\_\_\_\_ descrizione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

### OVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.S. Formazione  
e Responsabile del procedimento  
(dott.ssa Caterina Baccilieri)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie  
(dott.ssa Domenica Luppino)





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## CONVENZIONE DI TIROCINIO

### TRA

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Franzini nato a Milano il 19/05/1956

### E

A.S.S.T. Nord Milano sede legale in Viale Matteotti, 83, cap 20099 Sesto San Giovanni (MI), Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Elisabetta Fabbrini nata a Firenze (FI) il 12.02.1963

### Premesso che

1. l'Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).

### Si conviene quanto segue

#### ARTICOLO 1

##### Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) secondo le seguenti definizioni.

Ai sensi della presente convenzione:

- sono tirocini curriculari i tirocini svolti da studenti dell'Università degli Studi di Milano in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. I tirocini curriculari sono attivati ai sensi della normativa regionale e/o nazionale di riferimento.

**Sono esclusi dalla presente convenzione:**

- i tirocini professionalizzanti dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario;
- i tirocini post laurea previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## **ARTICOLO 2**

### **Durata del tirocinio**

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

## **ARTICOLO 3**

### **Progetto formativo individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

## **ARTICOLO 4**

### **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

## **ARTICOLO 5**

### **Indennità di partecipazione**

Nel rispetto di quanto disciplinato agli articoli 3.8 e 4.2 degli Indirizzi regionali, essendo oggetto della presente convenzione i soli tirocini curriculari, non è prevista alcuna indennità di partecipazione.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## ARTICOLO 6

### Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
  - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;
  - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo;

## ARTICOLO 7

### Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
  - formazione generale;
  - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista sulla base delle attività di tirocinio. In particolare il tutor del soggetto ospitante dovrà compilare una scheda sintetica che evidenzia l'eventuale esposizione ad attività a rischio per la salute e sicurezza. La stessa scheda dovrà essere inviata al Servizio di Medicina Preventiva dei Presidi per una valutazione da parte del Medico Competente del soggetto ospitante in ordine all'effettuazione degli accertamenti ex art.41 D. Lgs. 81/08;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
  - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  - rischio intrinseco aziendale

## ARTICOLO 8

### Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità quinquennale dalla data di ultima sottoscrizione non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento su richiesta delle parti in caso di violazione -



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

anche parziale- della normativa di riferimento e in caso di inosservanza di quanto sottoscritto nella convenzione medesima e nel progetto formativo individuale.

## ARTICOLO 9

### Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.

## ARTICOLO 10

### Normativa applicabile

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell’intero arco di durata della presente convenzione.
2. Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l’Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L’Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all’osservanza del proprio modello e del proprio codice di comportamento.
3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico o di Comportamento di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell’ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico o di Comportamento adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n.7763 del 17 gennaio 2018.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## ARTICOLO 11

### Anticorruzione

1. Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico o di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.
2. Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Il soggetto ospitante, se soggetto privato, dichiara che al suo interno non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell'Università degli Studi di Milano che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo nei propri confronti, ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del d.lgs.30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii
4. Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

## ARTICOLO 12

### Privacy

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare sia su supporto cartaceo sia informatizzato i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna parte, per i dati di competenza, richiama la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale. L'Informativa dell'Università è disponibile alla pagina dedicata sul sito di Ateneo.

L'Ente convenzionato nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

## ARTICOLO 13

### Bollo e imposta di registro

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine.

L'imposta di bollo grava sui Soggetti firmatari. In caso di firma digitale l'onere è in capo all'Università degli Studi di Milano; in caso di firma autografa l'onere grava su entrambi i contraenti in parti uguali, ciascuno per la propria copia di competenza. L'Università degli Studi di Milano assolve all'imposta di bollo in modo virtuale



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

(art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 3/4390-91 del 14/05/1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L'eventuale applicazione dell'importo a carico dell'Ateneo avviene in misura fissa.

## **ARTICOLO 14** **Foro competente**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Monza.

Per il Soggetto Ospitante

A.S.S.T. Nord Milano

Per il Soggetto Promotore

Università degli Studi di Milano

Il Direttore Generale

dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Il Rettore

Prof. Elio Maria Franzini